

La guida

DS6901 Polizze e calamità

le regole base
sui contratti
per le imprese

—Inserito
alle pag. 23-26

Polizze catastrofali

Chi e come deve assicurarsi L'obbligo di assicurazione parte tra tanti dubbi (e resta l'ipotesi rinvio)

Il quadro. Il vincolo scatterà dal 31 marzo (salvo proroghe dell'ultima ora) per tutte le aziende iscritte al Registro imprese. Sulla determinazione della platea pesa il problema di estenderla per ripartire il più possibile rischi di dimensioni enormi

Pagina a cura di
Maurizio Hazan

Il nuovo obbligo di assicurazione dei rischi catastrofali da eventi naturali (in gergo, *cat nat*) - imposto a tutte le imprese italiane (e straniere stabilite in Italia) iscritte nel relativo Registro - scatterà dal 31 marzo. Il termine potrebbe essere rinviato di pochi mesi, anche perché il mondo delle imprese è in pressing: si sta studiando una nuova proroga, dopo quella che aveva già fatto slittare l'originaria data del 31 dicembre 2024.

L'esigenza di cautelarsi dai rischi catastrofali, affidandone almeno in parte la copertura al sistema assicurativo privato e alleggerendo i costi per il sistema pubblico di protezione civile, era già da molto al centro dei dibattiti. Ma solo in tempi recenti si è avvertita forte la necessità di un'azione concreta, per la sempre maggiore esposizione dell'Italia a fenomeni naturali estremi (specie sismici o alluvionali). Il problema è sentito a livello internazionale, ma con particolare profondità nel nostro Paese, che da un lato è più esposto di altri e dall'altro ha una altissima quota di ricchezza investita in immobili senza un adeguato accesso a strumenti di copertura assicurativa da quei rischi.

La necessità

Si è scelto, dunque, di superare questa inerzia (in parte alimentata dalla convinzione di poter sempre contare su sostegni pubblici in caso di calamità), imponendo il nuovo obbligo assicurativo. La sua disciplina è stata introdotta dalla legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024) e poi completata dal Dm 18 del 30 gennaio 2025, con cui il ministero delle Imprese (Mimit) ha attuato l'articolo 1, comma 105 della norma primaria dettando la regolamentazione di dettaglio e operativa dei nuovi impegni di copertura.

Non è stato un percorso facile né è stato agevole trovare la quadratura regolamentare: la copertura assicurativa degli eventi catastrofali è operazione complessa, che pone svariati problemi di sostenibilità tecnica tipica dei rischi di proporzioni eccezionali. La dimensione, il più possibile ampia, della platea assicurata è ovviamente un elemento fondamentale per favorire un gioco mutualistico efficace ed efficiente. Ciò nonostante si è ritenuto preferibile non estendere, almeno in questa prima fase, l'obbligo a tutti i proprietari di immobili, ma di limitarlo alle imprese, tutelando la forza produttiva del Paese, tra l'altro più capace di ammortizzare i nuovi costi di copertura.

Non solo: sembra che quell'iscrizione valga di per sé a individuare i soggetti (enti, privati o pubblici, o persone fisiche) tenuti all'obbligo, a prescindere dalla qualifica dell'attività da loro in concreto svolta, che in taluni casi potrebbe essere poco assimilabile a una classica attività di impresa (come nel caso delle società tra professionisti e di quelle tra avvocati, Stp e Sta, si veda a pagina 25 e «Il Sole 24 Ore» del 17 marzo).

Discorsi a parte per agricoltura e acquacoltura (si veda a pagina 26).

Discorsi a parte per agricoltura e acquacoltura (si veda a pagina 26).

Discorsi a parte per agricoltura e acquacoltura (si veda a pagina 26).

La mano pubblica

Il nuovo sistema di copertura, peraltro, prevede un'innovativa compartecipazione tra pubblico e mercato

Il perimetro

Tutte le imprese? Nonostante alcune incertezze interpretative originate dalla non cristallina previsione dell'articolo 1, comma 101 della legge 213 (si veda a pagina 25), la ratio legis va nella direzione di ampliare, piuttosto che restringere, il campo di applicazione degli obblighi assi-



assicurativo, dando vita a un modello integrato che è lecito pensare si possa replicare in altri ambiti di rischio socialmente impattanti (come i nuovi rischi tecnologici, quelli correlati alla non autosufficienza e alcuni sanitari). La legge 213 prevede (articolo 1, commi 108 e 109) l'intervento riassicurativo della Sace, che concederà alle compagnie assicurative (che abbiano aderito a una convenzione a tal fine stipulata) una copertura massima del 50% degli indennizzi erogati per gli eventi catastrofali obbligatoriamente assicurati. Ciò nei limiti di 5 mila milioni di euro per anno e con il supporto di una garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.

Percorso a ostacoli per adeguare i contratti

Polizze già esistenti

Il complesso lavoro sulla regolamentazione attuativa ha consumato molto del tempo che la legge 213/2023 aveva lasciato per consentire alle imprese e al mercato assicurativo di prepararsi al nuovo obbligo. Perciò il Dm attuativo (18/2025) ha previsto (articolo 11, comma 1) un regime transitorio che riduce a 30 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso (erano 90, nella prima bozza) il termine entro cui le compagnie di assicurazione dovranno adeguare alle prescrizioni regolamentari i loro prodotti di nuova emissione («testi di polizza», dice il Dm).

Di certo la copertura, specie per le imprese più grandi, dovrà nascere da accurata trattativa, per cui le offerte a norma devono essere già oggi reperibili (e in effetti buona parte delle compagnie si è sostanzialmente adeguata). Discorso diverso per le polizze già in essere: l'articolo 11,

Modalità e incognite

Come di regola avviene quando viene imposto un obbligo di copertura, anche per le cat nat è il legislatore a stabilire le coordinate delle garanzie assicurative obbligatorie. Il suo contenuto si ricava dal Dm 18/2025, che disegna una sorta di contratto base, al cui rispetto dovranno conformarsi tanto le imprese assicurate quanto le compagnie che assicureranno quei rischi (in adempimento di un vero e proprio *obbligo a contrarre*, si veda a pagina 24) loro imposto in termini simili, ma non del tutto sovrapponibili, a quello previsto per gli assicuratori della Rc auto).

comma 2 prevede che l'adeguamento debba avvenire «a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse» (dove il quietanzamento è il primo pagamento di eventuali ratei di premio in scadenza).

Resta da capire quali siano le polizze «già in essere» che possono «attendere» sino al successivo rinnovo; non devono essere polizze su eventi naturali completamente diversi e non catastrofali (come la grandine), perché in tal caso l'impresa avrebbe bisogno tout court, e subito, di una nuova polizza cat nat di legge. Ma crediamo non debbano neppure essere polizze che comprendano (anche se con regole non adeguate al Dm) necessariamente tutte e tre le tipologie (sismi, frane e alluvioni) previste dalla legge. È preferibile ritenere che anche uno solo dei tre eventi tipizzati consenta la sopravvivenza della copertura, senza esporre l'impresa alle sanzioni (di cui si parla a pagina 24).

Nella procedura di adeguamento, la compagnia dovrà distinguere i casi in cui il contratto sia in rinnovo. Per essi dovrà proporre un'appendice o una vera e propria sostituzione di contratto, con conseguente regolazione del premio ma verificando se il cliente che aveva altre coperture aggiuntive manifesti le stesse esigenze di garanzia o preferisca limitarsi, nel prosieguo, ai contenuti minimi previsti dal Dm (ferma restando la libertà delle parti di disdettare il contratto ed eventualmente rinegoziarlo, considerando l'obbligo a contrarre im-

Senonché il risultato finale, per quanto frutto di un profondo lavoro di elaborazione tecnica, lascia ancora aperte molte questioni applicative su cui tanto il comparto imprenditoriale quanto il mercato assicurativo si stanno interrogando, soprattutto per quel che attiene al concreto perimetro di operatività dei nuovi impegni di garanzia.

Ciò crea, in questa fase di avvio, più di qualche difficoltà operativa di cui, in queste pagine proveremo, almeno in parte, a dare atto. Tenendo anche conto delle prime indicazioni operative giunte negli ultimi giorni con le faq pubblicate dall'Ania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

posto alla compagnia).

Più complessa sarà la gestione dell'adeguamento in corso di rapporto, al primo quietanzamento utile. Qui non c'è facoltà di disdetta e il cliente può non voler adeguare alcunché, mantenendo il contratto vigente. La compagnia potrà proporre appendice integrativa o sostituzione del contratto, valutando l'adeguatezza della soluzione finale alle effettive esigenze e richieste del cliente (che potrà anche acquistare altrove la soluzione conforme a legge).

In entrambi i casi sarà opportuno, per quanto si può, avviare per tempo trattative per consentire all'assicurata una decisione consapevole e informata, anche dei rischi dell'eventuale inadempimento dell'obbligo. L'ambito relativamente stretto di copertura del modello di legge consente e rende spesso opportune soluzioni facoltative aggiuntive (come su eventi e beni non coperti e business interruption).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI

DS6901

2,4%

Abitazioni coperte

Nel panorama europeo l'Italia è il paese più esposto al rischio di terremoti e alluvioni e con la più alta quota di ricchezza, oltre due terzi, investita in case e immobili. Tuttavia, solo il 2,4% delle abitazioni è coperto da rischi relativi a catastrofi naturali

3,4%

Microimprese coperte

Secondo i dati Ania solo il 3,4% delle ubicazioni riferite a microimprese sono coperte da assicurazioni contro le alluvioni e solo l'8,4% contro i terremoti. Percentuali basse anche per le piccole imprese, assicurate al 28,2% contro le alluvioni e al 32,2% contro i terremoti. I dati migliorano fra le medie imprese, assicurate per circa due terzi, mentre le grandi imprese risultano quasi interamente assicurate

35%

Perdite coperte

Secondo l'Autorità europea delle assicurazioni (Eiopa) nel 2019 in Europa solo il 35 per cento delle perdite connesse a eventi naturali catastrofici era assicurato. Più recentemente, un discussion paper congiunto della Bce e dell'Eiopa ha confermato che negli Stati membri, in media tra il 1980 e il 2021, solo un quarto dei danni climatici era coperto da rimborsi assicurativi

DS6901

35 miliardi

Dieci anni di danni

A livello mondiale, nel 2023, l'ammontare complessivo delle perdite causate da catastrofi naturali è stato di circa 250 miliardi di dollari, di cui solo 95 risarciti dalle assicurazioni. In Europa, invece, le perdite ammontano a 83 miliardi di dollari e solo 17 miliardi risultano assicurati. In Italia, facendo il conto degli ultimi dieci anni, il valore delle perdite causate dai disastri naturali è pari a 35 miliardi di dollari

1 milione

Sanzioni

Per le imprese che non rispettano l'obbligo di dotarsi della polizza anticatastrofi sono previste sanzioni da 200 mila a 1 milione di euro, e l'esclusione da contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche

1,9%

Incidenza polizze sul Pil

Nel 2021, ultimo dato disponibile, l'incidenza dei premi del ramo danni sul Pil era appena dell'1,9 per cento contro una media Ocse del 4,9 per cento (4,6% in Francia, 3,9% in Germania, 2,9% in Spagna e 2,9% nel Regno Unito)





Maggio 2012. Il terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna ha danneggiato anche i magazzini per la stagionatura del Parmigiano Reggiano (nella foto, un deposito crollato a San Possidonio, provincia di Modena)